



13623.19

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TARSU TIA
TARES
RISCOSSIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

R.G.N. 10914/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 13623

- Dott. DOMENICO CHINDEMI - Presidente - Rep.
- Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO - Consigliere - Ud. 03/04/2019
- Dott. MAURA CAPRIOLI - Consigliere - PU
- Dott. RITA RUSSO - Consigliere -
- Dott. ALDO CRISCUOLO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 10914-2016 proposto da:

COMUNE X in persona del Sindaco pro tempore,
domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria
della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'Avvocato DANIELA BARTOLONE giusta delega in
calce;

- **ricorrente** -

2019

contro

777

MG

;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 4478/2015 della COMM.TRIB.REG.

di PALERMO, depositata il 27/10/2015;

• udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/04/2019 dal Consigliere Dott. ALDO
CRISCUOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso
per l'accoglimento del 1° e 2° motivo di ricorso.

CASSAZIONE.net

R.G.N. 10914/2016

Fatti di causa

Il COMUNE **X** proponeva appello dinnanzi alla CTR della Sicilia avverso la sentenza n. 603/4/11 dell'8.6.2011 con la quale la CTP di Palermo aveva accolto in parte il ricorso proposto da **MG** avverso la cartella di pagamento n. **X** relativa alla TARSU per l'anno 2008 emessa dalla SERIT SICILIA s.p.a.. In quella sede il **M** aveva chiesto l'annullamento sulla base della sentenza n. 1550/2009 con cui il TAR Sicilia aveva annullato la delibera della Giunta Comunale di Palermo n. 165 del 30.5.2006 e relativi allegati che aveva previsto l'aumento delle tariffe TARSU,.

I motivi del gravame venivano indicati dall'Ente comunale nella violazione da parte della CTP della normativa regionale riguardante la ripartizione delle competenze tra Consiglio comunale e Giunta nonché nell'errato riferimento fatto alla sentenza del TAR della Sicilia stante il principio secondo cui la TARSU viene determinata in base alle tariffe per ogni anno solare a nulla rilevando – sulla scia della decisione di C.G.A. n. 420/2006 - la circostanza che le tariffe relative agli anni 2007 e 2008 siano state fissate *per relationem* alla misura stabilita per l'anno 2006.

La CTR della Sicilia con sentenza n. 4478/01/15 del 9.7.2015 rigettava l'appello confermando la sentenza di primo grado, sia pure con diversa motivazione.

Avverso tale decisione il COMUNE ha proposto ricorso per cassazione affidato ai motivi sottoelencati, entrambi riferiti all'art. 360, comma 1, n 3:

1 = Violazione e falsa applicazione dell'art. 64 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 per avere la CTR individuato, quale motivo di illegittimità delle tariffe TARSU anno 2008, il precedente annullamento delle tariffe TARSU anno 2006;

2= Plurime violazioni della normativa sia dello Statuto comunale sia di talune leggi regionali (art. 49 dello Statuto; art. 4 legge 142/1990 recepita con l'art. 1, lett. a) della legge regionale 11.12.1991, n. 48; art. 13 legge regionale n. 7/1992).

MG non ha provveduto a costituirsi in giudizio.

Il Procuratore Generale ha concluso come da verbale.

Ragioni della decisione

La norma dell'art. 4 del D.L. 23.10.2018, n.119, convertito nella legge 17.12.2018, n. 136, ha previsto che *"i debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti per la riscossione dal 1° gennaio 2000 al 21.12.2010 sono automaticamente annullati..."*.

La fattispecie in esame rientra in detta previsione dato che il debito del contribuente per mancato pagamento della TARSU ammonta ad € 323,00 ed è relativo all'anno 2008.

Deve, quindi, pronunziarsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 4 del D.L. n. 119/2018 citato.

p.q.m.

La Corte

dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 4 del D.L. 23.10.2018, n.119.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 aprile 2019.

Il Consigliere estensore

(Aldo Criscuolo)

Il Presidente

(Domenico Chindemi)

Depositato in Cancelleria
21 MAG. 2019

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Dott. Carlo Luca Dionigi